

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

Premessa

Constatata l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure già previste, l'istituto conferma per il triennio 2019-2021 le misure finora adottate in materia di prevenzione della corruzione, con gli aggiornamenti necessari.

1. Natura, attività e disciplina della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino

La Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (da ora SISMEL), attualmente avente sede legale in Firenze, Via Montebello n. 7, è stata costituita in forma di associazione non avente scopo di lucro con atto rogato dal notaio Mario Piccinini (Firenze, Via Martelli n. 7) in data 20 gennaio 1984 (Repertorio n. 24.690 Fascicolo n. 6.612). Lo Statuto (Allegato "A" all'Atto di costituzione citato, Repertorio n. 64.027 Fascicolo n. 28.264) recava come scopo della Società quello di promuovere la ricerca e la documentazione circa la latinità medievale, in particolare nei suoi aspetti letterari e culturali, scopo confermato anche dalle successive modifiche statutarie (art. 2 dello Statuto vigente del 31 marzo 2012: "Le attività della Società si specificano in attività di ricerca scientifica, di documentazione (biblioteca, microfilmoteca, archivio, mediateca, banche dati, ecc.), congressi scientifici e divulgazione scientifica, alta formazione professionale, stampa di volumi e periodici, servizio al pubblico specialistico").

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 luglio 1997 la SISMEL ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

La SISMEL si configura quindi come un istituto di diritto privato, essendo pertanto disciplinata dalla normativa relativa a tal genere di enti, e svolge il proprio compito sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (da ora Mibac). Non avendo fini di lucro, i suoi mezzi finanziari (costituiti da: quote associative, contributi e donazioni di enti e persone fisiche; proventi e beni comunque acquisiti) devono necessariamente essere utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Sono membri della SISMEL studiosi italiani e stranieri distintisi negli studi mediolatini e medievali in genere nonché nelle attività promosse dalla Società stessa.

Sono organi della SISMEL l'Assemblea dei Soci ordinari, il Comitato Scientifico, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci. Lo statuto della SISMEL stabilisce le norme per la costituzione dei suoi organi e le loro funzioni.

Le attività della SISMEL sono documentate da un rapporto annuale presentato al Mibac.

2. Disposizioni legislative per la prevenzione della corruzione. Applicazione all'organizzazione e all'attività della SISMEL

Le fonti normative aventi valore di legge, rilevanti per la materia, sono le seguenti:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfidabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, adottati in attuazione delle deleghe legislative conferite dalla citata legge n. 190 del 2012;
- articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza mediante l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato.

Sono stati altresì tenuti presenti per la redazione del seguente Piano i seguenti provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione (da ora ANAC):

- determinazione 3 agosto 2016, n. 833, recante linee guida in materia di accertamento delle inconfidabilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

corruzione, e delibera 2 ottobre 2018, n. 840, sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (da ora RPCT);

- determinazione 8 novembre 2017, n. 1134, recante nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- determinazione 21 novembre 2018, n. 1074, recante approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

2.1. *Obblighi in materia di attribuzione e di incompatibilità degli incarichi: decreto legislativo n. 39 del 2013*

Per quanto riguarda la disciplina in materia di attribuzione e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice che comportano funzioni di amministrazione e gestione, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e della prevenzione dei conflitti di interessi, il comma 49 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 prevede che essi si applichino:

- 1) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (indicazione ribadita nel successivo comma 59, dal quale risulta confermato che le norme si applicano alla generalità delle pubbliche amministrazioni);
- 2) agli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

In attuazione di questi principi, il decreto legislativo n. 39 del 2013, all'articolo 1, comma 2, lettere *b*, *c* e *d*), distingue le seguenti categorie di enti, in varia misura destinatari delle disposizioni da esso introdotte:

«enti pubblici»: gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

«enti di diritto privato in controllo pubblico»: le Società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile¹ da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

«enti di diritto privato regolati o finanziati»: le Società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, prevedendo che esso si applichi «agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

Una disciplina speciale con obblighi e limitazioni assai meno penetranti si applica agli enti di diritto privato regolati o finanziati, sottoposti alle sole disposizioni nelle quali ciò sia espressamente previsto.

La SISMEL – in quanto ente di diritto privato non partecipato da pubbliche amministrazioni, destinatario di contributi pubblici nell'ambito del finanziamento degli istituti culturali e in base a specifica disposizione di legge – non rientra in alcuna delle fattispecie sopra descritte. Può ascriversi tuttavia alla categoria degli «enti di diritto privato finanziati» da una pubblica amministrazione, in ragione delle attività svolte sulla base di contratto o convenzione con il Mibac o con altre amministrazioni.

Come si esporrà più diffusamente nel successivo paragrafo 2.2 del presente Piano, le Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici

¹ Ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile «Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa».

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

economici, approvate dall'ANAC con determinazione n. 1134/2017, al paragrafo 2.3.3, rilevano che per tale categoria di enti «gli oneri di trasparenza sono fortemente limitati, essendo circoscritti, come si precisa nell'Allegato 1), solamente a pochi dati e documenti rilevanti per il tipo di attività di carattere pubblicistico svolta e non è, invece, prevista l'adozione del PTPC e di altre misure di prevenzione della corruzione».

Per quanto riguarda le misure integrative del modello di organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il paragrafo 1.3 delle citate Linee guida dell'ANAC specifica, in relazione all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge n. 190 del 2012, che «solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le misure integrative del “modello 231”, mentre gli enti di diritto privato, società partecipate o altri enti di cui all'art. 2-*bis*, co. 3, non hanno gli stessi obblighi» e che «i soggetti di cui all'art. 2-*bis*, co. 3, del d.lgs. 33/2013, sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza».

2.2. *Obblighi di pubblicità e trasparenza: decreto legislativo n. 33 del 2013*

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, l'articolo 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012 prevede che le pertinenti disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali e alle Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

La relativa disciplina e il suo ambito di applicazione sono stati determinati dal decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 97 del 2016.

Esso, all'articolo 2 sancisce «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione».

A tale riguardo, l'ANAC ha approvato, con le determinazioni 28 dicembre 2016, n. 1309 e n. 1310, le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» e le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», in particolare paragrafo 3 relativo alla qualità dei dati pubblicati e alla decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione.

L'articolo 2-*bis*, al comma 2, specifica che la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile:

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175², escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 [il citato testo

2 La citata lettera *m*) definisce «società a controllo pubblico» «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera *b*», a norma della quale è definita «controllo» «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016]³, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Le Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, approvate dall'ANAC con determinazione n. 1134/2017, al paragrafo 1.2, precisano «la distinzione (...) tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato, non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte».

La nozione di controllo in relazione agli enti di diritto privato è ivi ulteriormente specificata al paragrafo 2.2, ove sono fornite indicazioni interpretative circa i tre requisiti «cumulativamente necessari per configurare il controllo pubblico anche per gli enti di diritto privato diversi dalle società»:

- 1) bilancio superiore a 500.000 euro, requisito da considerarsi sussistente «laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rivelino superiori a detto importo» anche attraverso l'utilizzo di contributi in conto esercizio o di altre forme di proventi;
- 2) finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio, da parte di pubbliche amministrazioni, riferito al «rapporto tra contributi pubblici/valore della produzione», intendendosi per contributi sia i trasferimenti e i contributi di natura corrente o in conto capitale, sia i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi verso le pubbliche amministrazioni;
- 3) designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni.

Per converso, il paragrafo 2.3 si riferisce agli altri enti di diritto privato non in controllo pubblico, ai quali si applica, in quanto compatibile, la disciplina di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I requisiti a tale fine previsti sono:

- 1) bilancio superiore a 500.000 euro, come sopra determinato;
- 2) esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o gestione di servizi pubblici. Queste nozioni sono specificate al paragrafo 2.4, che – limitatamente a quanto qui rileva – indica tra le «attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie [rectius: sue] finalità istituzionali», a titolo esemplificativo, «i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante», restando escluse invece «le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento», in ogni caso risultando «certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto o affidate direttamente dalla legge».

Per questi soggetti, come precisato dall'ANAC nel paragrafo 2.3.3, «gli oneri di trasparenza sono fortemente limitati, essendo circoscritti, come si precisa nell'Allegato 1), solamente a pochi dati e documenti rilevanti per il tipo di attività di carattere pubblicistico svolta e non è, invece, prevista l'adozione del PTPC e di altre misure di prevenzione della corruzione». Ad avviso dell'ANAC, «è onere dei singoli enti di diritto privato, d'intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sull'attività di pubblico interesse affidata, indicare chiaramente all'interno del PTPC (...) quali attività rientrano fra quelle di cui al co. 3 e quelle che, invece, non vi rientrano» (ivi, paragrafo 2.4).

La SISMEL – in quanto ente di diritto privato non partecipato da pubbliche amministrazioni, destinatario di contributi pubblici nell'ambito del finanziamento degli istituti culturali e in base a specifica disposizione di legge – non rientra in alcuna delle fattispecie descritte nel citato comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013. Può ascriversi tuttavia alla categoria delle persone giuridiche private «con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano (...) attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche».

³ La lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 definisce «società a partecipazione pubblica» «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico».

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

Tali attività sono quelle svolte dalla SISMEL sulla base di contratto o convenzione con il Mibac o con altre amministrazioni, limitatamente alle quali il presente Piano dispone la pubblicazione in adempimento degli obblighi prescritti dalle norme in materia di trasparenza.

2.3. *Obblighi in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità: legge n. 179 del 2017*

Per quanto riguarda la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato, l'articolo 1 della legge n. 179 del 2017 predispone strumenti di tutela per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici e i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

L'articolo 2 si riferisce invece ai dipendenti di enti privati. Esso prevede che strumenti di segnalazione degli illeciti e misure di tutela dei segnalanti siano introdotti nel modello di organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

La SISMEL, in quanto ente di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1. Per quanto riguarda l'adozione delle misure previste dall'articolo 2, non appare necessario né possibile adottare misure specifiche in relazione alla struttura organizzativa della SISMEL e, in considerazione sia della natura delle attività svolte e dell'esiguità della struttura amministrativa destinata alla loro esecuzione, sia della circostanza che le funzioni decisorie sono attribuite agli organi collegiali di amministrazione, i cui atti di gestione sono soggetti alla verifica da parte dell'organo di controllo. La SISMEL assicura comunque, sul piano sostanziale, le salvaguardie previste dalla legge n. 179 del 2017 contro atti di ritorsione o discriminatori nei riguardi degli autori di eventuali segnalazioni di fatti illeciti.

2.4 *Modello di organizzazione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

L'adozione di un formale modello di organizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 non appare necessaria per le medesime ragioni e sulla base dell'analisi riassunta nella seguente tabella:

Articolo del D. lgs. n. 231 del 2001	Titolo	Valutazione del rischio	Annotazioni
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Basso	L'utilizzazione dei contributi pubblici ricevuti dalla SISMEL è vincolata alla destinazione alle finalità istituzionali ed è soggetta a rendiconto nei riguardi della pubblica amministrazione erogante
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Trascurabile	
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Non applicabile	
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Basso	I contributi pubblici ricevuti dalla SISMEL sono erogati sulla base di norme di legge o all'esito di procedimenti amministrativi
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Non applicabile	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	Non applicabile	
Art. 25-ter	Reati societari	Non applicabile	
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Non applicabile	
Art. 25-quater.1	Mutilazione degli Organi Genitali. Femminili	Non applicabile	
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Non applicabile	

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

Articolo del D. lgs. n. 231 del 2001	Titolo	Valutazione del rischio	Annotazioni
Art. 25- <i>sexies</i>	Abusi di mercato	Non applicabile	
Art. 25- <i>septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Trascurabile	
Art. 25- <i>octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Trascurabile	
Art. 25- <i>novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Basso	La SISMEL ha finalità di promozione della ricerca scientifica e svolge la sua attività nel rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale, sia nella pubblicazione dei risultati delle ricerche, sia nell'utilizzazione degli strumenti tecnologici da essa predisposti o impiegati su licenza
Art. 25- <i>decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Trascurabile	
Art. 25- <i>undecies</i>	Reati ambientali	Trascurabile	
Art. 25- <i>duodecies</i>	Impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare	Trascurabile	
Art. 25- <i>terdecies</i>	Razzismo e xenofobia	Non applicabile	

Gli interventi necessari per la prevenzione delle condotte illecite sopra rilevate sono integrati nel presente PTPCT, in particolare nella premessa al successivo paragrafo 3.

2.5 *Previsioni contenute nel PTPCT del Mibac*

Secondo il PTPCT del Mibac attualizzato per il triennio 2018-2020, adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 2018, e il Piano della Performance per il triennio 2018-2020, adottato con decreto ministeriale 12 marzo 2018 e integrato dal decreto ministeriale 30 marzo 2018, la SISMEL figura tra gli Enti di diritto privato controllati dal medesimo Mibac, in particolare dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali. La nozione di «ente controllato» deve peraltro intendersi in senso lato, non ricorrendo alcuno dei requisiti dell'articolo 2359 del codice civile.

Il Mibac prevede che gli enti di diritto privato, le fondazioni e le società da esso vigilati introducano idonee misure di organizzazione e gestione del rischio ai fini del contrasto della corruzione, in particolare estendendone l'applicazione a tutte le fattispecie considerate nella legge n. 190 del 2012. Prescrive altresì agli enti e alle società vigilati di nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, di formulare il proprio PTPCT triennale, tenendo conto delle indicazioni contenute nel PTPCT del Mibac, e di definire modelli di organizzazione e di gestione che consentano ai cittadini di avere notizie circa le misure adottate. Richiede infine la trasmissione del PTPCT adottato dagli enti al Mibac, che si riserva di verificarne l'attuazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2.6. *Applicazione delle norme da parte della SISMEL*

Si premette che lo svolgimento delle attività di promozione, organizzazione e sostegno della ricerca e di pubblicazione dei risultati di essa costituiscono l'oggetto e lo scopo della SISMEL. A queste è interamente finalizzata l'attività di gestione svolta dagli organi di amministrazione e direzione e dalle strutture amministrative da essi dipendenti. La correttezza e l'efficacia di tali attività sono presupposto necessario per il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali, dal quale dipende il mantenimento della reputazione della SISMEL nel consesso scientifico nazionale e internazionale in cui essa esplica la propria attività. È quindi dovere inderogabile e preminente interesse della SISMEL stessa, dei suoi rappresentanti ed esponenti e del

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

personale che presso di essa opera adoperarsi per il conseguimento di tali fini mediante il più efficiente e appropriato impiego delle risorse pubbliche e private ad essi affidate. Questo obiettivo è tutelato dall'impegno congiunto del personale e degli amministratori, dall'attività di controllo svolta dal collegio dei sindaci, dalla funzione di vigilanza esercitata dal Mibac nelle forme ordinarie.

Pur nella difficoltà di individuare il sistema per adattare alla specificità delle caratteristiche e al tipo di attività di un istituto come la SISMEL misure e procedimenti concepiti per amministrazioni ed enti di diversa natura e dimensione, il Consiglio di Amministrazione della SISMEL, riunitosi in data 21 dicembre 2018, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente e allo scopo di assicurare la legalità e l'efficienza nell'utilizzazione dei contributi pubblici di cui esso è destinatario, ha ritenuto opportuno adottare il presente PTPCT, contenente misure corrispondenti a quelle previste nelle disposizioni richiamate nei precedenti paragrafi.

A quest'effetto, ha deliberato di confermare il conferimento dell'incarico di RPCT al Prof. Francesco Santi (Direttore della SISMEL). Tale incarico prevede:

- la redazione del PTPCT triennale, da sottoporre all'organo di indirizzo per la necessaria approvazione;
- la redazione della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nel PTPCT;
- funzioni di controllo sull'applicazione del PTPCT e sull'osservanza delle disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità degli incarichi;
- la responsabilità nei riguardi dell'ente, qualora sia accertato con sentenza passata in giudicato un reato di corruzione all'interno dell'amministrazione dell'ente, salvo la dimostrazione di avere predisposto il PTPCT e di avere vigilato sul suo funzionamento;
- funzioni di responsabile per la trasparenza, con compiti di controllo periodico sull'esecuzione delle pubblicazioni disposte nell'ambito del presente PTPCT.

3. Procedure attuate

Si esaminano di seguito le principali procedure attuate o potenzialmente attuabili dalla SISMEL, con la valutazione del rischio correlato, eseguita impiegando, in quanto applicabili, i criteri indicati nel PTPCT del Mibac per il triennio 2018-2020 e nell'allegato 1 (*Tabella Adempimenti*) al PTPC del medesimo per il triennio 2014-2016.

A) Aree di attività amministrativa

Procedure relative al reclutamento del personale

Valutazione della probabilità

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	5 (Rilevanza esterna di alto valore economico)	1 (No)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

Valutazione del danno

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
1 (Fino al 20% del personale)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	4 (A livello di ufficio dirigenziale generale)

Matrice di valutazione del rischio:

Probabilità: 3,4

Impatto: 1,4

Rischio: 4,8

Procedure relative al conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni per attività attinenti alla gestione amministrativa

Stante il limitato volume dell'attività di gestione amministrativa, svolta prevalentemente dal personale interno, la frequenza della fattispecie risulta rara e la sua rilevanza economica deve considerarsi ordinariamente bassa. Il ricorso a tale tipo di incarichi è disposto dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina criteri e limite di spesa. Su questi presupposti si procede alla valutazione del rischio.

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

Valutazione della probabilità

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	5 (Rilevanza esterna di alto valore economico)	1 (No)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

Valutazione del danno

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
1 (Fino al 20% del personale)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	4 (A livello di ufficio dirigenziale generale)

Matrice di valutazione del rischio:

Probabilità: 3

Impatto: 1,4

Rischio: 4,2

Procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e forniture

Esse riguardano prevalentemente l'acquisizione di beni, dotazioni e servizi finalizzati allo svolgimento dell'attività scientifica, alle pubblicazioni e al funzionamento della biblioteca, oltre all'acquisto di beni di consumo di modico valore e a prestazioni regolate da tariffe in settori soggetti a regolazione da parte di pubbliche autorità (energia elettrica, servizi telefonici e telematici). Le decisioni di maggiore impegno finanziario sono adottate, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure sono svolte dal personale amministrativo.

Valutazione della probabilità

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	3 (Rilevanza esterna di basso valore economico)	5 (Si)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

Valutazione del danno

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
2 (Fino al 40% del personale)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	4 (A livello di ufficio dirigenziale generale)

Matrice di valutazione del rischio:

Probabilità: 3,8

Impatto: 1,6

Rischio: 6,1

Procedure relative alla gestione di contratti e appalti

La verifica della gestione dei contratti è svolta dal personale amministrativo sotto il controllo del Presidente e del Direttore della SISME. Data la natura prevalentemente vincolata dall'applicazione di predeterminate clausole contrattuali, l'esecuzione dei pagamenti non comporta rilevanti margini di discrezionalità, salvo la verifica della consegna del bene o della prestazione del servizio. Non si procede pertanto alla valutazione del rischio.

Procedure relative all'alienazione di beni patrimoniali dell'ente

La ricorrenza della fattispecie deve considerarsi attualmente soltanto potenziale, poiché non è prevista nel medio periodo l'alienazione di beni patrimoniali di rilevante valore. Si ritiene che, ove il caso si verificasse, la decisione sarebbe adottata dal Consiglio di Amministrazione, che stabilirebbe criteri e procedure per la sua esecuzione. Resta salva l'eventuale dismissione di dotazioni e apparecchiature di cui sia stato completato l'ammortamento, che, per la loro obsolescenza, non sono verosimilmente suscettibili di valorizzazione economica. La valutazione del rischio deve tenere conto di questi presupposti.

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

Valutazione della probabilità

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	3 (Rilevanza esterna di basso valore economico)	5 (Si)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

Valutazione del danno

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
1 (Fino al 20% del personale)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	5 (A livello di vertice)

Matrice di valutazione del rischio:

Probabilità: 3,8

Impatto: 1,6

Rischio: 6,1

B) Area scientifica istituzionale

Elezione degli organi interni (Comitato Scientifico, Presidente, Vicepresidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci)

L'Assemblea dei Soci ordinari è composta dai Soci fondatori (coloro che hanno costituito l'ente il 20 gennaio 1984) e studiosi distintisi negli studi mediolatini e medievali in generale, che sono eletti dal Comitato Scientifico su presentazione di almeno due Soci.

Il Comitato Scientifico è composto di diritto dai Soci ordinari alla data del 1° aprile 1995, che possono cooptare altri Soci ordinari fino ad un numero massimo di 21 membri; quattro componenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci ordinari. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci ordinari su designazione del Comitato Scientifico. Il Vicepresidente è nominato dall'Assemblea dei Soci ordinari su designazione del Comitato Scientifico. I componenti del Consiglio di Amministrazione (oltre il Presidente) sono eletti dall'Assemblea dei Soci ordinari (due membri) e dal Comitato Scientifico (due membri), e nominati dal Presidente (quattro membri, dei quali almeno uno deve essere scelto tra i collaboratori dell'ente, ai sensi dell'art. 9 dello statuto vigente). Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea dei Soci ordinari.

Poiché la base associativa è costituita da un elevato numero di docenti universitari e studiosi italiani e stranieri, non legati da rapporti di reciproca dipendenza, ed è ampiamente rappresentativa della comunità scientifica operante nel settore delle discipline medievistiche, non si ritiene sussistente il rischio di corruzione né di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure elettive. Non si procede pertanto a valutazione del rischio.

Adozione di progetti di ricerca e conferimento di incarichi scientifici

Le procedure relative all'adozione dei progetti di ricerca e al conferimento dei relativi incarichi scientifici – che costituiscono il nucleo centrale dell'attività istituzionale della SISMEL – sono svolte da un apposito Comitato Scientifico, scelto dall'Assemblea dei Soci e fornito di specifica competenza. Trattandosi di attività di organizzazione della ricerca, avente carattere prettamente scientifico e fondata sulla valutazione della qualità dei progetti proposti e dell'idoneità dei soggetti coinvolti nella loro realizzazione, sulla base dei titoli e delle esperienze di studio, si ritiene che la forma di controllo più efficace sia costituita dal giudizio della comunità scientifica, ampiamente rappresentata nella base associativa della SISMEL, sulla relazione annuale del Presidente circa l'attività istituzionale e sulla qualità dei risultati della ricerca documentati dalle pubblicazioni (monografie o articoli di rivista).

Ammissione a corsi e conferimento di borse di studio o premi di ricerca

Le procedure sono svolte da commissioni appositamente nominate sulla base del criterio della competenza. Ciascun procedimento è regolato dalle norme del relativo bando pubblico.

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

Valutazione della probabilità

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	3 (Rilevanza esterna di basso valore economico)	1 (No)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

Valutazione del danno

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
1 (Fino al 20% del personale)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	4 (A livello di ufficio dirigenziale generale)

Matrice di valutazione del rischio:

Probabilità: 3

Impatto: 1,4

Rischio: 4,2

C) Misure preventive

Premessa

I soggetti che operano per conto della SISMEL sono tenuti ad osservare senza eccezione tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività della SISMEL, le disposizioni del presente PTPCT nonché le seguenti regole di condotta, allo scopo di assicurare la correttezza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni competenti per l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti pubblici e nelle attività di gestione e trattamento di tali finanziamenti, nonché per garantire il rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e di proprietà intellettuale e industriale. La violazione delle regole di condotta, salvo ogni altra responsabilità civile e penale, è valutata sul piano disciplinare per i dipendenti e può costituire giusta causa di revoca per i componenti degli organi della SISMEL.

Per quanto riguarda i rapporti con le pubbliche amministrazioni, i soggetti sopra indicati:

a) debbono instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza, trasparenza e collaborazione e, in particolare, oltre a evitare qualunque condotta che possa integrare taluna delle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2001 o determinarne rischio potenziale, debbono:

- 1) astenersi da qualunque elargizione in denaro a dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o a loro familiari;
- 2) astenersi dall'attribuzione di omaggi e doni o altre utilità o vantaggi di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o a loro familiari, salvo che si tratti di pubblicazioni destinate a documentare l'attività o a promuovere l'immagine della SISMEL o comunque di doni o utilità di modico valore, che devono essere comunque documentati in modo idoneo a consentire la verifica degli organi di controllo;
- 3) in ogni caso, astenersi dall'attribuzione di qualsiasi dono, utilità o vantaggio a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurli a conferire un qualsiasi vantaggio nei riguardi della SISMEL;

b) debbono assicurare correttezza, trasparenza, veridicità e completezza delle informazioni da fornire all'Amministrazione vigilante;

c) debbono assicurare correttezza e veridicità nella predisposizione e nel trattamento della documentazione da presentare a pubbliche amministrazioni in relazione a bandi, gare e consorzi relativi a incarichi, prestazioni o finanziamenti pubblici.

Per quanto riguarda la gestione dei finanziamenti, i soggetti sopra indicati:

a) debbono impiegare le somme ricevute da pubbliche amministrazioni a titolo di contributo, erogazione o finanziamento esclusivamente per le finalità per cui sono state conferite;

b) debbono curare l'esattezza e la tempestività delle registrazioni e delle segnalazioni di competenza relative alla gestione e al trattamento di finanziamenti pubblici;

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

- c) debbono assicurare la correttezza nello svolgimento delle specifiche attività di verifica della regolarità formale e sostanziale delle operazioni compiute;
- d) debbono astenersi dall’effettuare prestazioni in favore di fornitori o altre controparti contrattuali della SISMEL che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito;
- e) debbono astenersi dal riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle circostanze della sua esecuzione e alla qualificazione del soggetto cui è attribuito;
- f) debbono astenersi dal sollecitare o ricevere elargizioni in denaro, omaggi, doni, utilità o vantaggi di qualsiasi natura, nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia.

Per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di diritto d’autore e di proprietà intellettuale e industriale, oltre a evitare qualunque condotta che possa integrare taluna delle fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-bis.1 e 25-novies del decreto legislativo n. 231 del 2001, i predetti soggetti debbono:

- a) assicurare la riservatezza sul contenuto delle ricerche svolte nell’ambito della SISMEL o ad essa affidate da soggetti terzi, fino alla loro eventuale pubblicazione;
- b) astenersi dall’installare e dall’utilizzare, anche per uso personale, sulle apparecchiature appartenenti alla SISMEL applicazioni e strumenti tecnologici che non siano di pubblico dominio o per i quali non sia stata ottenuta licenza o autorizzazione dal titolare del pertinente diritto.

C.1) Area amministrativa

Procedure relative al reclutamento del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o, eventualmente, determinato

Nel caso si configuri l’esigenza di reclutare nuove unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fatta eccezione per le assunzioni inerenti mansioni di natura scientifica o aventi elevato contenuto tecnologico attinenti all’attività della SISMEL, si prevede una selezione pubblica, con la pubblicazione di un avviso nel sito internet della SISMEL e altre eventuali proporzionate forme di pubblicità, la previa determinazione dei requisiti, in relazione al migliore adempimento delle mansioni cui il personale deve essere destinato, e la formazione di una commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, per la selezione dei candidati mediante valutazione dei titoli e colloquio.

Procedure relative al conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni per attività attinenti alla gestione amministrativa

Con esclusione degli incarichi di natura scientifica o aventi elevato contenuto tecnologico, attinenti all’attività e ai fini istituzionali della SISMEL, da conferirsi *intuitu personae* in ragione di una specifica esperienza e qualificazione soggettiva, per i rimanenti incarichi di collaborazione o consulenza da attribuirsi a soggetti esterni per attività attinenti alla gestione amministrativa si applicano procedure comparative che consentano la selezione della miglior offerta a parità di efficienza nello svolgimento del compito affidato.

Procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e forniture

Il Consiglio di Amministrazione della SISMEL dà mandato al Presidente e al Direttore di stabilire ogni volta che sia necessario i criteri per l’acquisizione di beni e servizi.

L’affidamento di servizi e l’acquisizione di beni nello svolgimento delle attività istituzionali dell’ente, ove comportino una spesa superiore all’importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), importo anche complessivo per acquisti ripetuti o periodici nel corso dell’esercizio finanziario, tranne che nei settori soggetti a regolazione da parte di pubbliche autorità, sono effettuati mediante valutazione comparativa delle offerte presentate dai soggetti invitati in base ad un capitolato predisposto dall’ente. La valutazione comparativa è eseguita dal Direttore, coadiuvato dal personale dipendente, salvo diversa disposizione adottata dal Consiglio di Amministrazione. Sono ammesse deroghe, disposte dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata, all’applicazione della procedura comparativa per l’acquisizione di beni o servizi caratterizzati da un alto contenuto tecnologico e da una ristretta disponibilità sul mercato, che si integrano nell’attività scientifica dell’ente e hanno rapporto con le sue metodologie.

I contratti sono stipulati dal Presidente o dal Direttore della SISMEL o da altra persona designata e fornita dei necessari poteri dal Consiglio di Amministrazione.

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

Operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni giudicate di maggiore rilevanza rispetto ai complessivi flussi finanziari dell'ente e, in ogni caso, quelle che comportino spesa superiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00), anche frazionata, sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Procedure relative alla gestione di contratti e appalti

Il Direttore della SISMEL vigila sulla regolarità dell'esecuzione dei contratti e degli appalti e sulla corretta esecuzione dei pagamenti, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione. Al Collegio dei Sindaci è trasmessa tutta la documentazione necessaria per il controllo sugli atti di spesa e sulla gestione finanziaria dell'ente.

Procedure relative all'alienazione di beni patrimoniali dell'ente

Tutte le procedure di alienazione di beni patrimoniali dell'ente aventi valore superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è previsto sia data notizia nel sito *internet* della SISMEL con l'invito a presentare offerte. L'acquirente è scelto previa valutazione comparativa delle offerte presentate da parte del Consiglio di Amministrazione o di una commissione da esso nominata. Una procedura semplificata può essere adottata per l'eventuale dismissione di dotazioni e apparecchiature di cui sia stato completato l'ammortamento, che, per la loro obsolescenza, non siano suscettibili di valorizzazione economica.

Rotazione degli incarichi

Stante la limitata dotazione di personale in servizio presso la SISMEL, non si ritiene possibile adottare criteri per la rotazione degli incarichi.

C.2) Area scientifica istituzionale

Adozione di progetti di ricerca e conferimento di incarichi scientifici

I progetti di ricerca sono adottati dal Comitato Scientifico, nell'ambito delle disponibilità finanziarie determinate dal bilancio annuale e con il controllo del Consiglio di Amministrazione. I relativi incarichi scientifici sono conferiti in conseguenza di tali deliberazioni. Di essi è dato conto nella relazione annuale del Presidente all'Assemblea dei Soci, con indicazione dello stato di avanzamento di ciascun progetto e i risultati conseguiti. La partecipazione a comitati organizzatori o collegi è ordinariamente a titolo gratuito, salvo la possibilità di accordare il rimborso di spese documentate sostenute per la partecipazione a riunioni, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le collaborazioni scientifiche per la raccolta di documentazione o la predisposizione di elaborati possono essere remunerate nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Ammissione a corsi e conferimento di borse di studio o premi di ricerca

Salvi ulteriori obblighi derivanti da disposizioni di legge, delle procedure di ammissione a corsi e conferimento di borse di studio o premi di ricerca e dei relativi bandi è data notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* della SISMEL e mediante invio, ordinariamente attraverso posta elettronica, ai Soci della SISMEL.

Nel caso di collaborazioni scientifiche aventi rilevante natura progettuale, per il conferimento delle relative borse di studio o assegni di ricerca sono applicate procedure di selezione pubblica, con la previa determinazione dei requisiti, in relazione al migliore adempimento delle ricerche, e la formazione di una commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, per la selezione dei candidati mediante valutazione dei titoli e colloquio. Procedure analoghe sono seguite per la selezione dei borsisti ammessi al "Corso di Perfezionamento in Filologia e Letteratura Latina Medievale".

C.3) Conflitti di interessi e inconferibilità degli incarichi: norme comuni ai paragrafi C.1) e C.2)

Prima dell'assunzione di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, la persona eletta o nominata deve rendere dichiarazione scritta, con la quale attesti di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in quanto applicabili. Si applicano comunque ai titolari degli organi e ai dipendenti regole di inconferibilità degli incarichi corrispondenti a quelle previste dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 39 del 2013 in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021

I titolari degli organi, i membri di commissioni o collegi costituiti per particolari procedimenti e i dipendenti devono dichiarare immediatamente qualunque situazione di conflitto di interessi nella quale vengano a trovarsi, nel caso in cui, in relazione a specifiche procedure nelle quali abbiano funzioni decisorie o istruttorie, risultino portatori di interessi propri o di parenti consanguinei o affini entro il quarto grado e in qualsiasi altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La dichiarazione è resa:

- a) dai titolari o dai componenti degli organi, al presidente dell'organo cui appartengono; il Direttore della SISMEL rende la dichiarazione al Presidente;
- b) dai membri di commissioni o collegi, al Presidente del collegio e al Presidente della SISMEL;
- c) dai dipendenti, al Direttore della SISMEL.

Alla dichiarazione o comunque all'accertamento di una situazione di conflitto di interessi consegue l'obbligo di astensione (nei casi di deliberazione collegiale) ovvero il trasferimento della competenza decisoria o istruttoria ad altro soggetto, previa valutazione motivata da parte del Direttore o, nel caso di conflitto riguardante il Presidente o il Direttore della SISMEL, del Consiglio di Amministrazione.

La violazione delle disposizioni del presente paragrafo può essere sanzionata in via disciplinare, salva la responsabilità contrattuale per il danno eventualmente cagionato alla SISMEL.

D) Controlli

Le funzioni di controllo sull'applicazione del presente PTPCT sono attribuite, in qualità di RPCT, al Prof. Francesco Santi, il quale ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, anche indicando eventuali misure integrative e correttive, e propone ad esso l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei casi di violazione delle disposizioni.

I Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci vigilano sull'osservanza delle disposizioni in materia di conflitti di interessi e di obbligo di astensione da parte dei componenti dei rispettivi collegi.

E) Misure in materia di trasparenza

Per assicurare il soddisfacimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, nel sito *internet* della SISMEL sono pubblicati, oltre ai bandi e agli avvisi pubblici indicati nei precedenti paragrafi del presente PTPCT, gli atti indicati nell'Allegato 1 alle Linee guida approvate dall'ANAC con determinazione n. 1134/2017 relativamente all'ambito soggettivo degli «Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013» che non siano preposti allo svolgimento di un'attività amministrativa o concessionari di servizi pubblici o affidatari della realizzazione di opere pubbliche né abbiano qualità di stazioni appaltanti, e in particolare i seguenti atti, documenti e notizie relative all'ente:

- statuto e norme di legge statale che riguardano l'attività, pubblicate nella banca dati «Normattiva» (articoli 1 e 6 della legge 23 settembre 2011, n. 169);
- PTPCT e altri atti di organizzazione adottati;
- composizione degli organi, compreso il Direttore, con *curriculum* dei loro componenti e indicazione degli eventuali compensi previsti;
- personale amministrativo;
- ultimo bilancio preventivo approvato e ultimo rendiconto economico approvato;
- ultima relazione annuale sull'attività svolta (compreso elenco delle pubblicazioni);
- indirizzo di posta elettronica.

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati è effettuata a cura e sotto la responsabilità del personale dipendente. Gli atti sono pubblicati entro quindici giorni dalla data della loro adozione definitiva. L'aggiornamento delle informazioni e dei dati è effettuato trimestralmente. Il RPCT verifica almeno semestralmente l'esecuzione delle prescritte pubblicazioni.

Firenze, 27 dicembre 2018

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
per la S.I.S.M.E.L.

Prof. Francesco Santi

